

In attesa del riordino. L'aumento della speranza di vita

Poliziotti, a riposo un po' più tardi

Davide Colombo

Maria Carla De Cesari

■ Il regolamento per innalzare i requisiti per la pensione nei compatti difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stato diramato da qualche giorno alle commissioni parlamentari per il parere non vincolante, dopo il sì del Consiglio dei ministri il 26 ottobre 2012 e l'esame da parte del Consiglio di Stato. In teoria, trascorsi 30 giorni, il Dpr potrebbe essere approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri. Le nuove regole potrebbero portare, dal 2018, un risparmio di circa 300 milioni l'anno.

In attesa del regolamento, continuano ad applicarsi i requisiti precedenti alla legge 214/2011, con il correttivo - da quest'anno - dell'adeguamento di tre mesi per l'incremento della speranza di vita. L'Inps, con messaggio 545/2013, ha esteso i principi della circolare 2 della Funzione pubblica (applicati al personale civile) anche al personale del comparto sicurezza e difesa.

Chi ha raggiunto l'età massima per la pensione e il requisito contributivo sarà collocato in pensione dal 1° giorno del mese successi-

vo al compimento dell'età, senza maggiorazione dei tre mesi. In particolare, nella polizia, ciò vale per chi ha raggiunto 35 anni di contributi (30 di effettivo servizio e cinque di maggiorazione) e 65 anni di età per chi è dirigente generale, 63 anni per dirigenti superiori, 60 anni per le qualifiche inferiori.

L'Inps ha precisato come l'incremento di tre mesi si applica, invece, a chi ha raggiunto il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013, senza i requisiti contributivi per la pensione di anzianità: l'età per l'accesso alla pensione è incrementata di tre mesi, cui si aggiunge la finestra mobile di 12 mesi.

Fino al 31 dicembre 2015, la pensione di anzianità si consegna: con 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età; 35 anni di contributi e almeno 57 e anni e 3 mesi; massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% se è stata raggiunta entro il 2011 e in presenza di almeno 53 anni e 3 mesi. Resta ferma, anche in questi casi, la finestra mobile di 12 mesi (13 per chi ha 40 e tre mesi di contributi nel 2013).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

